Diritto annuale anno 2023

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con <u>Decreto del 23 febbraio</u> <u>2023</u>, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della Legge n. 580/1993, per il triennio 2023/2025, l'incremento delle misure del diritto annuale adottato dalla Camere di Commercio con proprie delibere.

Resta confermato, pertanto, anche per l'anno 2023 il diritto annuale dovuto dai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche ed Amministrative nonché dagli stessi soggetti che si iscrivono nel corso dell'anno o che provvedono all'apertura di nuove unità locali come di seguito riportato, valido per la Camera di Commercio Frosinone Latina.*

Tipo di imp	Sede	Unità locale	
Imprese individuali iscritte nella sezione speciale del Registro imprese		€ 52,80 (arrotondato € 53,00**)	€ 10,56
			(arrotondato € 11,00**)
Imprese iscritte nella sezione ordinaria individuali, cooperative, consorzi, soc. co società di capitali)	€ 120,00	€ 24,00	
Società semplici agricole		€ 60,00	€ 12,00
Società semplici non agricole		€ 120,00	€ 24,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. n. 96/2001		€ 120,00	€ 24,00
Soggetti iscritti al REA (solo per la sede)		€ 18,00	€0
Imprese con sede principale all'estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria		€ 66,00	
Imprese iscritte nella sezione Ordinaria tenute al pagamento in base al fatturato ad eccezione delle società/ul di nuova iscrizione nel 2022 che pagheranno l'importo minimo previsto per le società/ul.	Scaglioni di fatturato		IONI ED ALIQUOTE DA ER IL CALCOLO

– Società in nome collettivo	Da Euro	Ad Euro	Aliquote %
– Società in accomandita semplice	0	100.000	€ 200 (misura fissa)
oosiota iir aooomanata oompiioo	Oltre 100.000	250.000	0,015%
– Società di capitali	Oltre 250.000	500.000	0,013%
– Società cooperative	Oltre 500.000	1.000.000	0,010%
Società di mutuo soccorso	Oltre 1.000.000	10.000.000	0,009%
- Societa di Mutuo soccorso	Oltre 10.000.000	35.000.000	0,005%
– Consorzi con attività esterna	Oltre 35.000.000	50.000.000	0,003%
– Enti economici pubblici e privati	Oltre 50.000.000		0,001(fino ad un massimo di € 40.000)
– Aziende speciali e consorzi previsti dalla L. 267/2000			
GEIE – Gruppo Europeo di Interesse Economico			
 altre imprese iscritte nella sez ordinaria 			
PER CIASCUNA UNITA' LOCALE /SEDE SECONDARIA DI SOCIETA' GIA' ISCRITTE			IMPORTO PARI AL 20% DELL'IMPORTO DOVUTO DALLA SEDE LEGALE FINO AD UN MASSIMO DI EURO 120,00 PER CIASCUNA UNITA' LOCALE
PER CIASCUNA UNITA' LOCALE /SEDE SECONDARIA DI SOCIETA' ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE O AL MASSIMO ENTRO 30GG DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ISCRIZIONE			€ 24,00

^{*} Per le altre Camere occorre accertarsi se le medesime hanno avuto l'autorizzazione alla maggiorazione suddetta da aggiungere all'importo base indicato nella <u>nota n. 339674 dell'11 novembre 2022</u>

Per le imprese di prima iscrizione o nuovo soggetto REA o nuova unità locale, l'utente potrà scegliere se pagare contestualmente alla domanda o successivamente, con modello F24, nel termine dei 30 giorni dalla domanda suddetta (cioè dal protocollo REA); per le altre imprese (non di prima iscrizione) i termini per il pagamento coincidono con il termine per il pagamento del primo acconto delle imposte, di norma il 30 giugno 2023. Poiché il decreto ministeriale con il quale sono state autorizzate le maggiorazioni previste dalle Camere di Commercio è stato pubblicato in data 17 aprile 2023, le imprese di nuova iscrizione che dal 1° gennaio 2023 al 17 aprile 2023 hanno pagato un importo inferiore a quello definitivamente previsto dovranno provvedere al versamento dell'importo integrativo entro il

termine del secondo acconto delle imposte (di norma 30 novembre 2023). Ciccare qui per visualizzare lo schema complessivo del tributo dovuto con evidenza degli importi integrativi da versare da parte dei soggetti iscritti dal 1° gennaio al 17 aprile 2023, che hanno pagato un importo ridotto.

In caso di trasferimento da altra provincia nel corso dell'anno il pagamento dovrà avvenire solo a favore della Camera di Commercio dove il soggetto era iscritto al 1° gennaio dell'anno di riferimento entro il termine ordinario di pagamento del primo acconto delle imposte, come per tutte le imprese già iscritte, oppure alla diversa data nel caso di iscrizione avvenuta in corso d'anno.

Quando necessario, occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 3 marzo 2009 e cioè applicando nell'ordine un primo arrotondamento al quinto decimale, poi al centesimo di euro ed infine all'unità di euro secondo la regola generale (sino a ...,49 per difetto –da ..,50 per eccesso) sull'intero importo dovuto dall'impresa (comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia ed aperte con il medesimo protocollo di iscrizione).

(comprensivo dell'importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia ed aperte con il medesimo protocollo di iscrizione).

Allegati

Foglio di calcolo Diritto annuale

Informativa 2023 sezione ordinaria

Informativa 2023 sezione ordinaria con irregolarità

Informativa 2023 Sezione speciale
Informativa 2023 Sezione speciale con irregolarità
Stampa in PDF
PDF
Ultima modifica
Ven 09 Giu, 2023
Condividi
Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

Rate